

n. 22 – Regolamento sullo screening: il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo (II)

Lo studio e l'esposizione delle proposte di regolamento europeo che fanno da corollario al nuovo patto sulla migrazione, se possibile, ancora più restrittivo e rappresentante di chiusure all'accoglienza, completa e integra le speculazioni dell'articolo precedente. Qui si leggono disposizioni "disumanitarie", che inaspriscono con fantasie al limite della tortura psicologica, che rispondono evidentemente a criteri puramente disincentivanti. Nelle pieghe delle modifiche, delle proposte, dei regolamenti che l'UE targata Von Der Layen si rintracciano tentativi di blindare le frontiere, ma anche di demandare ai paesi di prima accoglienza la solidarietà a cui persino Fortress Europe non può sottrarsi, né esternalizzare. Quindi è impossibile riformare come vorrebbero i paesi del blocco Sud, ed è per questo che si creano casi come quelli della Ocean Viking, o si minacciano altre infamità per giungere a una trattativa giocata sui destini delle persone in movimento (Pom). Allora si riprendono slogan come "taxi del mare" (riprendendo un'improvvida uscita di Di Maio) per definire l'azione di vascelli solidali, denunciando ideologicamente l'operato delle ong; o si invita a portare i salvati in Tunisia, guarda caso proprio dove si vuole implementare il sistema di hotspot esternalizzati per impedire l'arrivo in Europa, o retrivi scontri fondati su cifre – anche malamente – taroccate.


Con questa documentata appendice, fondata sulla lettura dei documenti giuridici e su dati reali, Fabiana intendeva conferire un sostegno all'articolo dedicato alle conseguenze delle proposte di modifica al Regolamento europeo per il

riconoscimento dell'asilo e protezione, ne ha ottenuto un contributo autonomo che travalica il tecnicismo analizzato e disinnescato, andando a scoperchiare motivi e strategie sottesi a rendere impossibile il Diritto internazionale che a buon senso darebbe scampo in Europa a chi fugge dai danni che l'Europa produce nei paesi di provenienza. Ma la strategia prevede che il Diritto sia affossato, anzi sommerso...

Procediamo con lo screening a casa loro

Due delle cinque proposte che accompagnano il patto sulla migrazione e l'asilo – presentato dalla Commissione europea il 23 settembre del 2020 – sono la *Proposta di regolamento sullo screening* e appunto quella relativa alla modifica della procedura di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale. In particolare, con la **Proposta di regolamento sullo screening** dei migranti si prevede una procedura “preingresso di accertamento” – lo screening appunto – in merito all'identità, alla nazionalità, allo stato di salute, alla vulnerabilità e alla pericolosità sociale del migrante finalizzata – come candidamente dichiarato nella sua presentazione dalla Commissione europea – a individuare «il prima possibile i cittadini dei paesi terzi che abbiano scarsa possibilità di ottenere protezione internazionale all'interno dell'UE». Alla registrazione dell'identità quindi si accompagna in questa fase l'inserimento dei dati biometrici dei migranti mediante le banche dati pertinenti.

Figures/data as of 30 April 2022 or latest figures available



Truccare le regole fingendo una terra di nessuno

La procedura però viene svolta non solo interamente **in frontiera ma anche in una condizione di trattenimento del migrante e in modo rapido** (la procedura di accertamento può durare fino a un massimo di 5 giorni).

L'intento della proposta è dunque quello di creare uno strumento idoneo a decidere già in frontiera a chi possa essere "consentito" di presentare domanda di protezione internazionale e chi invece "debba" essere rimpatriato immediatamente dalla "frontiera".

Rispetto al luogo nel quale dovrebbero avvenire tali operazioni di accertamento, si precisa che quanto orchestrato dalla Commissione altro non è che una *fictio iuris*.

Il migrante sottoposto a tali procedure in realtà già si trova sul territorio dell'Unione e come tale sarebbe titolare di tutta una serie di diritti, sanciti dal diritto europeo oltre che dal diritto internazionale, ma affinché tale titolarità non venga attivata si opera appunto "una finzione giuridica": si finge ovverosia che il migrante si trovi a una frontiera esterna dell'Unione altrimenti tale meccanismo sarebbe evidentemente illegittimo. Sicuramente infatti alcune persone soggette alla procedura di screening sono già alle frontiere interne. Si pensi che alcuni dei destinatari dell'ambito di applicazione di tale normativa sono persone entrate nel territorio europeo a tutti gli effetti perché attraverso operazioni di *Search and Rescue* (Sar)! Altri destinatari sono invece coloro che sono presenti alla frontiera esterna ma non soddisfano le condizioni di ingresso – come nel caso della mancanza del visto – e che presentano domanda di protezione internazionale.

Si precisa però che anche con riferimento a tali soggetti gli stati membri, in base al regolamento **Eurodac**, sarebbero

chiamati a registrare le impronte e quindi si attiverrebbe il regolamento "Dublino" per l'individuazione dello stato membro competente: una situazione tutt'altro che esterna all'Unione!

L'intero impianto rientra nel consueto meccanismo di rafforzare le frontiere esterne per proteggere quelle interne dell'area Schengen dai movimenti secondari dei migranti ossia quelli compiuti mediante il transito da uno stato all'altro dell'Unione.

La detenzione negli hotspot è illegittima, per ora

È previsto in questa fase un sistema di monitoraggio indipendente di dubbia efficacia visto che non prevede neanche l'accesso dell'Agenzia europea sulla tutela dei diritti umani oltre a quella dei membri e degli operatori delle ong o dei rappresentanti della società civile.

È prevista inoltre l'impugnazione del provvedimento di accertamento che abbia un esito negativo per l'accesso alla procedura d'asilo ma in questo caso è stabilito il rimpatrio immediato e il ricorso non ha effetto sospensivo.

Tale impianto giuridico richiama immediatamente l'*approccio degli hotspot* in Italia come quello di Lampedusa. Anche negli hotspot infatti, per prassi, vi è una fase di **preidentificazione** che si caratterizza dalla compilazione del cosiddetto *foglio notizie* – non previsto da alcuna normativa italiana – davanti alle autorità di pubblica sicurezza. *Il modulo prescreening previsto nel Patto ricalcherebbe proprio il foglio notizie italiano (!)* che contiene sì le generalità del migrante ma che non possiede alcun contenuto informativo sulla procedura di protezione internazionale. Inoltre, come nella procedura *prescreening* anche negli hotspot vi è una condizione di **detenzione dei migranti**. Al riguardo si precisa

che qualora il regolamento in questione venisse approvato tali prassi degli hotspot diventerebbero legittime e quindi non solo lo stesso *foglio notizie* diverrebbe obbligatorio – proprio mediante il suo omologo ossia il “modulo preescreening” – ma il trattenimento del migrante sarebbe previsto per legge nonostante l’Italia sia già stata condannata per detenzione illegittima dei migranti negli hotspot dalla Corte di Strasburgo – **sentenza Khlaifia** – per aver agito in violazione dell’art. 5 della Cedu.

Proposta di modifica del regolamento procedure 2016

Dopo le procedure di *preingresso* – *procedura di screening* è prevista nella **modifica** anche una *procedura di frontiera* per il riconoscimento della protezione internazionale sempre in una condizione di trattenimento del migrante. Infatti, secondo l’art. 41 paragrafo 6, i richiedenti sottoposti alla procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzati a entrare nel territorio dello stato membro.

Si precisa, più in generale,

che la procedura di esame alla frontiera deve essere attuata ogni qualvolta la persona è entrata irregolarmente – e chi richiede la protezione lo è nella quasi totalità dei casi perché in fuga dal proprio paese d’origine – o se ha fatto ingresso con sbarco dopo operazioni di ricerca e soccorso (Sar – Search and Rescue) o ancora nell’ipotesi in cui il migrante non sia irregolare ma comunque sia destinatario di un provvedimento di ricollocamento (art. 41).



Persecuzione preventiva di innocenti incarcerati. Disincentivazione

Ciò che risulta particolarmente assurdo è che dal momento dell'approvazione di tale norma *ogni richiedente asilo dovrebbe subire 12 settimane di detenzione e di isolamento* per completare non solo la procedura di riconoscimento della protezione internazionale ma – nell'ipotesi di rigetto della domanda – anche per presentare il ricorso che nella quasi totalità dei casi non ha effetto sospensivo automatico (art. 54) – e per essere sottoposto a rimpatrio forzato (art. 41 bis).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 35 bis della proposta la

decisione di rimpatrio è emanata

nell'ambito della decisione di rigetto della protezione internazionale o, nel caso sia contenuta in un atto distinto dal provvedimento di rigetto, è comunque contestuale a esso.

Se lo stato tuttavia non riesce a organizzare il rimpatrio alla frontiera nell'arco delle 12 settimane, il migrante potrà entrare finalmente nel territorio dell'Unione ma sempre con il trattamento previsto per legge per le persone in condizione di irregolarità. Inoltre, la cosiddetta "**procedura accelerata**", con la proposta di regolamento in oggetto, non rappresenta più un'eccezione ma diviene «**obbligatoria e sistemica**» (art. 40) e al suo termine si può già decidere in frontiera per l'ammissibilità o meno della domanda.

Infatti, alle ipotesi già previste per l'applicazione della procedura accelerata – come quella in cui il richiedente tenta di eludere o elude i controlli alle frontiere o quella secondo la quale rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica interna – si aggiunge quella in cui

il richiedente appartenga a una nazionalità che registri un tasso di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al 20 %

come per esempio potrebbe essere nell'ipotesi di un richiedente asilo proveniente dalla **Nigeria** o addirittura dall'**Egitto**! Si sottolinea la standardizzazione di tale valutazione che oltretutto si applica anche ai minori stranieri non accompagnati!!

La provenienza da un "paese di primo asilo" inficia la protezione

Il giudizio preliminare sull'ammissibilità o meno della domanda di protezione internazionale in frontiera è inoltre

previsto anche nei casi in cui

il richiedente provenga da un «paese di primo asilo» (art. 44): ossia un paese in cui il richiedente ha già goduto e può continuare ad avvalersi non solo di una protezione ai sensi della condizione di Ginevra ma anche semplicemente di «una protezione sufficiente».

Motivo per il quale, se durante l'esame, le autorità ritengono che

il richiedente provenga da un paese in cui anche se non si applica la Convenzione di Ginevra non sussistono minacce per i motivi di cui alla Convenzione stessa, il richiedente non rischi di subire un danno grave e ancora venga rispettato il principio di non-refoulement e garantito il godimento di alcuni diritti – quali la possibilità di soggiornare o di lavorare – allora la sua domanda di protezione internazionale verrà dichiarata inammissibile.

Il potere discrezionale del funzionario. La sindrome Eichmann

Si osservi al riguardo l'enorme discrezionalità da parte delle autorità competenti nella valutazione della sussistenza di tali elementi, anche perché la qualifica di *paese di primo asilo* è decisa ogni anno proprio da ciascuno degli stessi paesi dell'UE con la predisposizione di specifiche liste. Il giudizio preliminare di ammissibilità si applica infine anche nell'ipotesi in cui

il richiedente provenga da un paese terzo sicuro (art. 45)

ossia un paese nel quale il richiedente può anche essere soltanto transitato ma che venga considerato sicuro non solo in quanto firmatario della Convenzione di Ginevra. E pure

nell'ipotesi in cui sia semplicemente idoneo a garantire – come abbiamo visto nel caso del paese di primo asilo – una protezione sufficiente.

L'impianto supportato dagli accordi bilaterali...

In questo caso però la qualifica del paese terzo sicuro non è da rinvenirsi nelle liste predisposte dal paese membro annualmente ma viene considerato tale con una decisione della stessa Unione Europea ossia presumibilmente in base anche agli *accordi informali* tra questa e i paesi terzi. Tale decisione unilaterale dell'Unione viene operata anche con riferimento alla

qualifica di «paese di origine sicuro» (art. 47), nozione in cui oggi – è bene ricordarlo – si fregia la Turchia e in conseguenza della quale è sempre prevista l'applicazione della procedura accelerata.

Qualora quindi ricorresse una delle succitate condizioni le autorità competenti in frontiera dovrebbero concludere sempre per una dichiarazione preliminare di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, in caso contrario invece si potrebbe finalmente accedere alla procedura per il riconoscimento della medesima.

L'intero impianto riporta alle prassi già consolidate nella **rotta dell'Egeo**: la **Turchia** infatti per i siriani è già stata considerata di fatto “paese terzo sicuro” perché rispettava (a fronte dei 6 miliardi di euro donati dall'Unione) il principio di non *refoulement* e perché dava la possibilità a questi di soggiornare legalmente sul territorio a disprezzo e in completo svuotamento di ogni norma del diritto europeo e internazionale che consentirebbe loro di beneficiare di una “forma di protezione” che si ricorda – e non ci dovrebbe essere neanche il bisogno di dirlo – è un diritto ben diverso da quello di consentire semplicemente a un individuo di lavorare nel proprio territorio!

... e da nuovi enormi Lager

Si ricorda che la Turchia – pur essendo firmataria della Convenzione di Ginevra – ha mantenuto la *riserva territoriale* per il riconoscimento dello status di rifugiato: ciò vuol dire che esso può essere riconosciuto in Turchia solo ai cittadini provenienti dai paesi dell'Unione europea. Sempre con riferimento alla *rotta dell'Egeo* è chiaro che una previsione della procedura d'asilo strutturata totalmente in frontiera implicherebbe la creazione di *enormi campi di detenzione* nei paesi di primo arrivo – compreso il nostro – come già avvenuto in **Grecia** a *Leros, Lesbos, Samos, Kos e Chios*. Ci si chiede quindi se gli stati membri di primo ingresso e l'Unione stessa siano in grado di sostenere le **spese finanziarie** derivanti dalla creazione di tali centri considerato il numero dei migranti che dovrebbero essere “contenuti” in regime di detenzione.

Il contrasto degli “irregolari” eccita la Destra nostrana

È facile notare come i nazionalismi di destra al potere attualmente in diversi stati membri dell'Ue compreso il nostro – così contrari alle politiche delle istituzioni europee in particolare a quelle della Commissione – si ritrovino invece perfettamente allineati alle sue decisioni in ambito migratorio quando si tratta di ostacolare l'accesso dei migranti con l'inevitabile **compressione dei loro diritti** come nel caso dei due regolamenti “*procedure*” e “*screening*”.

*Sarà pertanto interessante vedere se quegli stessi nazionalismi di destra che rappresentano il nuovo trend politico europeo saranno così d'accordo tra di loro, come negli **alti lai** per ottenere il riconoscimento della pressione migratoria insopportabile a cui sono sottosti, quando si tratterà di approvare le ulteriori proposte di regolamento che accompagnano il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo in*

primo luogo la già citata **Proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione**, dove si prevede una «solidarietà obbligatoria».



(fonte voxeeurope / Tjeerd Royaards)

Solidarietà obbligatoria, ma ordinaria

La proposta di regolamento in esame prevede meccanismi di “solidarietà” volontaria ma obbligatoria da parte di tutti i paesi membri nei casi di sbarchi Sar o pressione migratoria messi in atto quindi soprattutto nei confronti di paesi di primo arrivo come l'Italia. I meccanismi di solidarietà si distinguono tra **ordinari** e meccanismi di **solidarietà speciali/straordinari**. I primi rappresentano la *solidarietà*

post sbarchi – operazioni SAR – mentre i secondi sono quelli che si applicano nelle ipotesi di pressione migratoria (art. 50 e seguenti) (oltre che nelle condizioni di crisi e di forza maggiore che vedremo in seguito nello specifico regolamento).
I meccanismi ordinari di solidarietà (art. 45, 1) più nello specifico sono:

il ricollocamento delle persone non soggette e trattenute nel corso di procedure di frontiera; la “sponsorizzazione” di cittadini di paesi terzi in condizioni di soggiorno irregolare; il ricollocamento di beneficiari di protezione internazionale entro 3 anni dall’ottenimento della stessa; l’aiuto in termini di “Capacity bulding measures”- ossia il supporto di uno stato membro ad un altro – con riferimento alle misure di sviluppo delle capacità in materia di asilo, accoglienza, rimpatrio.

Con «misure straordinarie di solidarietà» (art. 45,2) che come detto si applicano alla pressione migratoria si intendono invece due sole misure:

il ricollocamento di richiedenti asilo soggetti questa volta alla procedura di frontiera e il ricollocamento di cittadini di paesi terzi in ipotesi di soggiorno irregolare.

Procedimentalizzare la solidarietà ordinaria

Per quanto attiene alla procedura *nell’ipotesi di pressione migratoria* lo stato membro richiede il riconoscimento alla Commissione di tale situazione. La Commissione in questo caso deve adottare un report finalizzato a condurre una conseguente attivazione degli altri stati membri. Come visto nel caso di pressione migratoria si allarga lo spettro dei destinatari dei ricollocamenti e sono previsti tempi ridotti per la loro attuazione.

Esclusione di Sar e ingressi non autorizzati per procedura

Tutto ciò premesso è chiaro come si escludano dai candidati ai ricollocamenti – previsti nelle procedure ordinarie – i soggetti arrivati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso perché sottoposti alla procedura di frontiera (e i soggetti arrivati tramite ingressi non autorizzati). Più in generale il tentativo di questo regolamento è quello di *procedimentalizzare la solidarietà ordinaria* (artt.47-49). La procedura in primo luogo prevede che la Commissione emani un *report annuale* nel quale dichiarare se uno stato membro dell'Unione sia soggetto ad arrivi ricorrenti e determina ciò che serve a tale stato.

Tale *report* viene notificato poi agli altri stati con l'invito a contribuire. Gli stati a loro volta notificano alla Commissione i contributi con un piano di risposta indicando, o i ricollocamenti o le misure di sviluppo e capacità o i ricollocamenti di vulnerabili. Una di queste tre misure è necessariamente obbligatoria ma ogni stato liberamente può scegliere.

Solidarietà corretta in salsa ricollocamenti e rimpatri

In seguito la Commissione, con una valutazione discrezionale, se ritiene che le offerte degli altri stati sono sufficienti per la creazione di una "riserva di solidarietà" con un atto di esecuzione ratifica le offerte degli stati (art. 48). Tuttavia, se le offerte non sono sufficienti o meglio sono significativamente inferiori rispetto alle necessità dello stato, la Commissione convoca il "*Forum di solidarietà*": gli stati a questo punto possono adottare i piani di aiuto rivisti dalla Commissione che in questo caso vengono messi in un atto di esecuzione.

Invece, **se gli stati si rifiutano di rivedere i propri piani di aiuto**, la Commissione stessa adotterà un atto di esecuzione nel quale deciderà cosa devono fare gli stati che si sono

mostrati *“poco generosi”*; in particolare, se la discrepanza totale tra quanto offerto e quanto necessario allo stato è maggiore del 30 per cento, ogni altro stato membro sarà obbligato a versare il 50 per cento di una quota minima di solidarietà da **intendersi in termini di numero di ricollocamenti, di sponsorizzazione dei rimpatri o di entrambe le misure (meccanismo correttivo della solidarietà).**

In particolare, con *sponsorizzazione di rimpatri* si intende il meccanismo mediante il quale uno stato che non ha nel proprio territorio migranti in condizione di irregolarità da rimpatriare sostenga il rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari che si trovano in un altro stato membro. Il sistema non appare invero immediatamente efficace considerando che per i primi 8 mesi comunque lo stato membro beneficiario della sponsorizzazione mantiene la responsabilità giuridico-amministrativa del cittadino del paese terzo da rimpatriare mentre lo stato cosiddetto *sponsor* si impegna piuttosto a un'assistenza da remoto di tipo materiale, logistico e finanziario, mentre nell'ipotesi di rimpatri volontari si occupa della *policy dialogue* con il paese terzo e offre assistenza durante il viaggio o sull'esecuzione. Se trascorso tale periodo lo *stato sponsor* non assicura le misure di rimpatrio di cui sopra **il rimpatrio diventa ricollocamento**: si procede non più al rimpatrio del cittadino del paese terzo ma al ricollocamento del migrante dello stato terzo nel territorio dello stato sponsor. Anche qui tuttavia potrebbe essere sufficiente la mera segnalazione dello stato sponsor che il cittadino del paese terzo potrebbe rappresentare *un pericolo per la sicurezza interna* per potersi rifiutare di eseguire il ricollocamento. È opportuno dunque analizzare ora più nello specifico la **Proposta di regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore.**



Ma cos'è questa "crisi"?

Con la nozione di crisi si intende l'esistenza di una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi arrivati in uno stato membro oppure un numero elevato di sbarchi che interessa uno stato UE in esito ad operazioni SAR – Search and Rescue – la cui entità in proporzione all'indice demografico e al prodotto interno lordo di quello stato rende inefficace il suo sistema di asilo e di accoglienza e potrebbe implicare gravi conseguenze sul funzionamento del sistema comune d'asilo in ambito europeo.

Va preliminarmente sottolineato che non vi è nel testo del regolamento alcun riferimento circa le misure che lo stato membro abbia messo effettivamente in campo per gestire i flussi migratori e per *prevenire la situazione di crisi*. Tale omissione come è facile intuire lascerebbe un ampio margine alla possibilità degli stati membri di strumentalizzare l'attivazione dei meccanismi che discendono dalla situazione di crisi con il chiaro intento di impedire l'ingresso dei migranti nel proprio territorio.

Nel caso di *crisi* la procedura si struttura in tal modo: lo

stato membro presenta una richiesta motivata alla Commissione che – in base alle informazioni che essa stessa *provvede a raccogliere, alle informazioni raccolte dall'Eauu e ovviamente a quelle di Frontex* – valuta se la richiesta dello *stato di crisi* sia fondata. Qualora venga ritenuta tale la Commissione emana un *atto di esecuzione dello stato di crisi* senza che però alcun soggetto esterno e indipendente possa compiere attività di monitoraggio o contestazione in riferimento a tale decisione.

In concreto con l'atto di esecuzione la Commissione autorizza lo stato membro all'applicazione di particolari misure relative alle procedure d'asilo e di rimpatrio per un periodo di 6 mesi estendibile a 1 anno. Infatti il termine per la sola registrazione delle domande d'asilo in caso di *crisi* potrà essere esteso fino a 4 settimane e prorogato fino a 12 settimane! Il sistema è alquanto **pericoloso poiché inevitabilmente vi sarebbero garanzie più limitate** in merito ai diritti dei richiedenti asilo considerato che *tutta la procedura della richiesta d'asilo in situazione di crisi verrebbe comunque svolta in frontiera e in una condizione di privazione della libertà per tutti i cittadini la cui nazionalità in questo caso vede un tasso di riconoscimento della protezione pari o inferiore al 75 per cento.*

Inoltre, **anche il rimpatrio sarebbe previsto in frontiera:** in questo caso i tempi dell'intera procedura che prevede sempre una condizione di trattenimento dell'individuo – data anche la novità dell'introduzione della *presunzione* del rischio di fuga del migrante – potrebbero ulteriormente estendersi a livello temporale. Se a fronte di tale svuotamento dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo tuttavia ci si vuole davvero impegnare a trovare degli aspetti positivi di tale procedura – che comunque non bilanciano tale compressione delle tutele giuridiche dell'individuo – questi possono ravvisarsi nella previsione della concessione di una nuova forma di protezione: ossia la cosiddetta “protezione

immediata” e nel «rafforzamento dei meccanismi di solidarietà» (art. 2) ma *solo se la crisi è in atto e non se vi è un rischio imminente di crisi*, nonostante anche il rischio sia compreso nell’art. 1 che definisce l’ambito di applicazione del regolamento. Rispetto al rafforzamento dei meccanismi di solidarietà: i ricollocamenti in questo caso verrebbero previsti

«anche se i richiedenti asilo sono sottoposti alla procedura di frontiera; ai migranti irregolari; a coloro ai quali è concessa la protezione immediata e infine alle persone sottoposte a misure di rimpatrio sponsorizzate da un altro stato membro».

La protezione immediata invece è concessa agli sfollati esposti a un rischio eccezionalmente alto di subire violenza indiscriminata nel proprio paese e se non possono farvi ritorno. Dopo che la Commissione infatti – per mezzo di una decisione di esecuzione – dichiara l’esistenza di una *situazione di crisi* sulla base degli elementi di cui all’art. 3 stabilisce la necessità di sospendere le domande di protezione internazionale – definendo il periodo di tale sospensione – e di concedere la protezione immediata.

*Rispetto alla condizione di **forza maggiore**, al Considerando 7 del regolamento, si fa riferimento all’«esistenza di circostanze “anormali ed imprevedibili” in ambito migratorio che sfuggono al controllo degli stati membri e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con l’impiego di tutta la dovuta diligenza». (La Commissione come esempi cita l’ipotesi dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e la crisi al confine tra Grecia e Turchia nel 2020).*

Nel caso di “forza maggiore” tuttavia diversamente dallo stato di *crisi* la procedura non si attiva con una richiesta dello stato membro che deve passare al vaglio della Commissione bensì con una semplice «dichiarazione unilaterale dello stato»

per cui appaiono ancora più evidenti i margini di discrezionalità che possono insinuarsi in tale procedura. Con la dichiarazione di una situazione di “forza maggiore” infatti lo stato dichiara che

«non sarà in grado di rispettare i termini per la procedura di richiesta asilo per cui potranno essere estesi fino a quattro settimane».

Non solo, rispetto al diritto del richiedente a una risposta in merito alla propria domanda d’asilo, lo stato

«dichiara che non sarà possibile rispettare i termini della procedura in termini di “presa (e ripresa) in carico” del richiedente e i limiti previsti per il trasferimento del medesimo verso lo stato competente in base al regolamento Dublino. Infine, lo stato dichiara che non sarà possibile rispettare neanche l’obbligo dell’attuazione delle misure di solidarietà che quindi potranno essere sospese fino a 6 mesi».

Anche in questo caso l’unico aspetto positivo è la previsione della concessione al migrante della **protezione immediata** – già menzionata con riferimento alla situazione di *crisi* – che deve essere concessa

«nell’evenienza della sospensione della domanda di protezione internazionale e sulla base della quale il cittadino del paese terzo possederà gli stessi diritti sociali ed economici del titolare di protezione sussidiaria».

In ogni caso al termine del periodo di sospensione gli stati dovranno valutare nel merito la domanda di protezione internazionale.

In conclusione, dall’analisi di tali proposte di regolamento sorprende non solo la mancanza, ancora una volta, di qualsiasi

*previsione di vie legali per l'accesso al territorio dell'Unione che non siano legate alla domanda di protezione internazionale – visto che in molti casi si presuppone la sua inammissibilità – ma quanti sforzi, e quali elucubrazioni ed acrobazie giuridiche si riescano a ideare pur di non rispettare principi fondamentali sui diritti degli individui che – prima ancora che nelle Convenzioni internazionali e nel diritto europeo – sono sanciti all'interno di ordinamenti nazionali come il nostro **in particolare nella Costituzione all'art. 10 co. 3** e che **i partiti nazionalisti qualificandosi come tali dovrebbero per coerenza rispettare e fare rispettare senza alcuna condizione di sorta in quanto principio immodificabile come deciso dai nostri padri costituenti.***